

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 3 DEL 20 GENNAIO 2025

INDICE

ADEMPIMENTI	3
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Bilancio 2025: In pensione con la previdenza complementare</i>	5
<i>Spettacolo: possibile presentare domanda per l'indennità di discontinuità</i>	6
<i>Malattia: protocolli di intesa tra INPS e Costa Crociere</i>	6
<i>CO e UNIMARE: pubblicati i nuovi standard tecnici</i>	7
<i>Spettacolo: domande IDIS entro fine aprile</i>	7
<i>Flussi 2025: completamento domande entro il 19 gennaio</i>	8
<i>Smart working: le sanzioni al datore che non consegna l'informativa per la sicurezza</i>	8
<i>Autoliquidazione 2024-2025, i coefficienti per il pagamento rateale</i>	9
<i>La carta di debito nominativa è un voucher</i>	10
<i>770/2025: semplificata la compilazione del quadro ST</i>	10
<i>Società consociate in Stati extraUE: soppressi i codici tributo per la compensazione dei crediti</i>	11
<i>INAIL: sanzioni civili con riduzione dal 2,5% al 2%</i>	12
<i>Bilancio 2025: possibile aumentare il montante contributivo</i>	12
<i>Bilancio 2025: quota 103 e trattenimento in servizio</i>	13
<i>Bilancio 2025: meno contributivi per artigiani e commercianti</i>	13
<i>P.A.: prorogata la prescrizione dei contributi alla gestione separata</i>	14
APPROFONDIMENTI	15
<i>Ammortizzatori sociali: l'INPS illustra le novità 2025</i>	15
<i>Senza flussi le conversioni degli extraUE stagionali</i>	17
<i>Bilancio 2025: l'esonero per le lavoratrici con figli si riduce</i>	19
<i>On line la Certificazione Unica 2025</i>	20
<i>Bozza Mod. 730: introdotti i nuovi quadri M e T</i>	22
<i>Bilancio 2025: le misure di natura fiscale</i>	23

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar - 24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391

Apr - 24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Bilancio 2025: In pensione con la previdenza complementare

I commi 181-185 della Legge 207/2024 riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell'assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.

Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili), è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento.

Per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione predetta, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

Spetta ad un decreto interministeriale individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, sia elevato da 3 a 3,2 volte rispetto all'assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata.

Inoltre, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà, prevista al nuovo comma 7-bis dell'art. 24 del DL 201/2011, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030.

Con riferimento ai medesimi lavoratori, che si avvalgono della richiamata facoltà, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con

i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Spettacolo: possibile presentare domanda per l'indennità di discontinuità

L'INPS, con il messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, ha informato che, a decorrere dal 15 gennaio p.v., è nuovamente disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l'anno 2025, riferita all'anno di competenza 2024. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell'INPS, al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati è necessario selezionare la voce "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo".

Malattia: protocolli di intesa tra INPS e Costa Crociere

L'INPS, con il messaggio n. 157 del 16 gennaio 2025, ha illustrato gli aspetti principali dei Protocolli d'intesa sottoscritti con Air Sea Holiday GmbH e Costa Crociere S.p.A. per l'anticipazione, da parte di questi ultimi, delle prestazioni economiche spettanti ai lavoratori marittimi per gli eventi relativi alla malattia.

In particolare, per effetto dei Protocolli d'intesa in commento, per le sole prestazioni a tutela della malattia erogate ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte è escluso il pagamento diretto da parte dell'Istituto e il datore di lavoro provvede all'anticipazione delle prestazioni.

In capo al datore di lavoro permane integralmente l'obbligo contributivo, posto che lo schema negoziale in argomento costituisce una modalità diversa rispetto a quello tradizionale del pagamento diretto o del conguaglio e non autorizza, pertanto, a conguagliare le somme così anticipate per conto dell'INPS; il rimborso avviene, infatti, sulla base delle specifiche, separate e differenti operazioni contabili di seguito descritte.

I Protocolli d'intesa con Costa Crociere S.p.A. e Air Sea Holiday GmbH prevedono la corresponsione delle seguenti prestazioni: indennità per inabilità temporanea assoluta

per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) e temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune prevista dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486.

Tali Protocolli trovano applicazione per i soli lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e per il personale con contratto temporary, ovvero a tempo determinato, operanti a bordo della flotta Costa Crociere S.p.A., Brand AIDA e della flotta Air Sea Holiday GmbH definiti sulla base delle matricole INPS riportate nell'Allegato A dei Protocolli stessi (Allegato n. 1), costituente ambito oggettivo di riferimento sia di Air Sea Holiday GmbH (società appaltatrice di servizi di bordo su navi da crociera, interamente controllata da Costa Crociere S.p.A.) che di Costa Crociere S.p.A.

CO e UNIMARE: pubblicati i nuovi standard tecnici

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, nella sezione "Pubblicità legale", il decreto direttoriale n. 5 del 16 gennaio 2025, con l'aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO.

I citati standard entrano in vigore il giorno 29 gennaio 2025 alle ore 14,00.

Spettacolo: domande IDIS entro fine aprile

L'INPS, con il messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025, facendo seguito al precedente n. 112/2025, ha reso noto che è stato riaperto il servizio di presentazione delle domande di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e che lo stesso rimarrà disponibile fino al 30 aprile 2025 (ultimo giorno per presentare la domanda).

Ciò è dovuto alle novità che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto e che interessano l'indennità spettante ai lavoratori dello spettacolo e che consistono:

nell'aumento da 25.000 euro a 30.000 euro del limite reddituale ai fini IRPEF che il lavoratore deve possedere nell'anno d'imposta precedente alla domanda;

nella riduzione da 60 a 51 del numero delle giornate di contribuzione accreditate al FPLS che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente la presentazione della domanda; nella soppressione della disposizione che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell'erogazione di altra prestazione di disoccupazione; nell'ampliamento del termine di presentazione della domanda di accesso all'indennità di

discontinuità alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo.

nell'abrogazione della norma che prevedeva misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

Flussi 2025: completamento domande entro il 19 gennaio

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ricorda che dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione "Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025" sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto "Salva") le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato "da completare".

Il sito ricorda che non sarà possibile compilare nuove domande e che è fondamentale effettuare l'operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante il giorno di click day.

Solo le domande precompilate che si trovano nello stato "da inviare", potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:

- 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);
- 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l'assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);
- 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG)".

Smart working: le sanzioni al datore che non consegna l'informativa per la sicurezza

Il Consiglio dei ministri n. 111 del 14 gennaio 2025 ha approvato, con procedura d'urgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui all'art. 18 delle "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

Il provvedimento modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l'attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici.

Si prevede che in caso di omissione dell'obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Autoliquidazione 2024-2025, i coefficienti per il pagamento rateale

L'INAIL ha pubblicato la nota operativa n. 370 del 14 gennaio 2025, con la quale ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2024-2025.

Infatti, il Ministero dell'Economia ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2024, pari allo 3,41%, che deve essere utilizzato per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione (art.44, c.3 del DPR 1124/1965).

L'Istituto assicurativo ha così diffuso i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Le scadenze e i coefficienti sono i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2025	17 febbraio 2025	0
2°	16 maggio 2025	16 maggio 2025	0,00822137
3°	16 agosto 2025	20 agosto 2025	0,01681644
4°	16 novembre 2025	17 novembre 2025	0,02541151

La carta di debito nominativa è un voucher

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 5 del 15 gennaio 2025, ha precisato che può essere riconosciuta alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione di cui all'art. 51, c. 3-bis del TUIR, con la conseguenza che l'acquisto dei beni e servizi deve rispettare il limite di 258,23 euro (elevato anche per il 2025 a 1.000 euro e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico).

All'Agenzia delle entrate è stato chiesto se potesse essere considerato un voucher cumulativo (ex DM 25/03/2016) e quindi fruire del regime fiscale previsto dall'art. 51, c. 3 del TUIR, la carta di debito attribuita ai dipendenti da utilizzare, attraverso un provider, per la fruizione di beni e servizi, messi a disposizione del datore di lavoro, nel limite di budget di spesa figurativo assegnato.

L'Agenzia delle entrate, ricordando le caratteristiche che i voucher monouso o collettivi devono avere, evidenziate anche nella circolare 28/E del 2016, ha precisato che, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall'Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell'Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 51 del Tuir.

Pertanto, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, sull'importo utilizzato dai propri dipendenti per l'acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

770/2025: semplificata la compilazione del quadro ST

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza del 770/2025, che i sostituti d'imposta dovranno trasmettere entro il prossimo 31 ottobre 2025 per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Di seguito segnaliamo le novità di maggior interesse per l'area paghe.

Quadri ST e SV

- Dovranno essere riportate anche le imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (cod. trib. 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E).
- Per la compilazione del punto 10 (note) non potranno più essere utilizzati il codice F (ripresa versamenti sisma Centro Italia 2016) e il codice N (presenza nello stesso rigo di dati su rate residue addizionali Irpef, saldo e primo acconto Irpef, ...), mentre potrà essere utilizzato il nuovo codice M (conguaglio entro due mesi dalla cessazione da parte delle Amministrazioni dello Stato).
- Eliminate le precedenti istruzioni riferite alle modalità di compilazione del 770 da parte del cessionario, nel caso di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.
- Per la compilazione dei punti 15 e 16 (sospensione), in luogo dei numerosi codici preesistenti, viene previsto il solo codice 20, da utilizzare se il sostituto si è avvalso della sospensione prevista da una o più disposizioni e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 precedenti utilizzando nel campo 15 i codici da 1 a 15.
- Per quanto riguarda la seconda sezione (addizionali regionali), non è più presente il punto 13 (codice regione).

Quadro SX

- Nel rigo SX1 viene introdotta la colonna 7 (indennità tredicesima mensilità), dove deve essere indicato il credito maturato per effetto della indennità corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd Bonus Natale). L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 725 delle CU trasmesse (nuovo tracciato, momentaneamente non disponibile).

Società consociate in Stati extraUE: soppressi i codici tributo per la compensazione dei crediti

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2025, ha disposto la soppressione dei codici tributo "6787" e "6788", relativi a fattispecie non più attuali, istituiti con risoluzione n. 178/2005 per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti, ai sensi del D.Lgs. 143/2005.

Allo scopo, si ricorda che la citata norma, recependo la direttiva 2003/49/CE, aveva previsto l'esenzione dalle imposte relative ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi dell'Unione Europea.

INAIL: sanzioni civili con riduzione dal 2,5% al 2%

L'INAIL, con la circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, facendo seguito al D.M. 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024) che ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ha reso noto che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Bilancio 2025: possibile aumentare il montante contributivo

Il comma 169 della Legge 207/2024 consente agli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni di età).

I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato (in deroga al principio della deducibilità integrale della contribuzione pensionistica del lavoratore, ivi compresa la contribuzione volontaria versata nelle fattispecie ammesse dall'ordinamento).

Spetta ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle modalità, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà.

Bilancio 2025: quota 103 e trattenimento in servizio

La Legge 207/2024 (comma 161) dispone che i lavoratori dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per accedere alla pensione con la cd. "quota 103" (62 anni di età e 41 anni di versamenti contributivi) oppure alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO per l'IVS dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Per i lavoratori che decidono di esercitare tale facoltà, viene meno l'obbligo di versare i contributi da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico dipendente, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della già menzionata facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta dal mese successivo interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'art.51, c.2, lett.i-bis), del TUIR secondo cui la somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore è esclusa dall'imponibile fiscale.

Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà sopra ricordata, il diritto di presentare la domanda per la pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Bilancio 2025: meno contributivi per artigiani e commercianti

Il comma 186 della Legge 207/2024 dispone che i lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (L. 233/1990), che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere all'INPS una riduzione contributiva al 50% nel rispetto degli aiuti de minimis.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

L'agevolazione è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso

nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995 in materia di minimali pensionistici ed eventuale riduzione proporzionale dei mesi di assicurazione.

P.A.: prorogata la prescrizione dei contributi alla gestione separata

L'INPS, con il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, ha reso noto il DL 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.

In particolare l'applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, e la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata, della legge n. 335/1995, per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Il Decreto Milleproroghe proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 anche il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili (art. 116, cc. 8 e 9 della L. 388/2000).

Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi contributivi non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili.

APPROFONDIMENTI

Ammortizzatori sociali: l'INPS illustra le novità 2025

L'INPS, con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal Collegato lavoro (L. 203/2024), dalla Legge di Bilancio (L. 207/2024) e dal c.d. Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2025, ricordando che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell'ammortizzatore salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

In ogni caso, non viene meno l'indicazione proveniente dalla giurisprudenza secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.

Invece, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non ha dato preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. Comunicazione che si può ritenere assoluta anche con l'UNILAV inviato dall'azienda. Quanto detto non vale per la comunicazione inviata dall'agenzia di somministrazione con il mod. UNISOM.

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, viene sottolineato che la Legge di Bilancio 2025 proroga nuovamente la concessione della CIGS per cessazione di attività (art. 44, c. 1 DL 109/2018 - L. 130/2018) che viene estesa anche ai datori di lavoro non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Viene anche prorogata la CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi (art. 22-bis del Dlgs 145/2015). L'ulteriore periodo di CIGS è pari a 6 mesi per la causale crisi aziendale e di 12 mesi per riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà.

Ulteriori risorse sono concesse anche per l'indennità pari alla CIGS dei dipendenti delle imprese dei call center con organico superiore a 50 unità nel semestre precedente. Si specifica che i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Viene concesso anche un ulteriore periodo di CIGS, pari a 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale, per le imprese con rilevanza economica strategica (art.42 DL 75/2023 – L. 112/2023).

Sono rifinanziati anche il trattamento a sostegno del reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (Dlgs 72/2018) e la CIGS per sostenere le transizioni occupazionali (art. 22-ter Dlgs 148/2015).

Riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro c.d. per fatti concludenti, ossia quando il lavoratore non rassegna le dimissioni con le modalità telematiche tramite il portale ministeriale (art. 26 Dlgs 151/2015), l'INPS precisa che la norma assolve a finalità antielusive e si prefigge l'obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpl che, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.

Indicazione sono state fornite anche in merito al nuovo requisito richiesto per la concessione della NASPI. Più precisamente il requisito delle 13 settimane di contribuzione deve sussistere all'interno del periodo intercorrente tra le dimissioni volontarie (o la risoluzione consensuale) e la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e non nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione involontaria.

Per meglio comprendere l'ambito di applicazione della nuova disposizione, l'INPS propone il seguente esempio. Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l'azienda A, cessa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro (azienda B) che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi (dimissioni e successivo licenziamento), non può accedere alla NASpl. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpl.

Riguardo all'indennità per congedo parentale pari all'80% per tre mesi, l'INPS evidenzia che la nuova disposizione è così articolata:

- un mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);

- un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all'80% dalla legge di Bilancio 2025;
- un ulteriore mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge di Bilancio 2025.

Infine, vengono evidenziate le novità relative all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. Questa spetta se il lavoratore ha un reddito di 30.000 euro (in luogo dei precedenti 25.000 euro) e 51 giornate di contribuzione accreditate nel FPLS (e non più 60 giornate) come risultano nell'anno precedente la presentazione della domanda.

Inoltre, adesso è possibile computare, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, i periodi contributivi già utilizzati ai fini dell'erogazione di altra prestazione di disoccupazione; mentre non è più richiesto che il soggetto interessato debba seguire percorsi di formazione e di aggiornamento.

Senza flussi le conversioni degli extraUE stagionali

Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Portale Servizi, il 7 gennaio 2025 ha pubblicato una Nota con la quale ha ricordato che dal 1 gennaio u.s., come previsto dal D.lgs. 145/2024, le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai c.d. click day che devono essere rispettati per l'invio delle istanze di nulla osta volte ad ottenere una quota d'ingresso.

Più precisamente si tratta delle domande da presentare con i modelli: VB (per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato), LS, LS1 e LS2 (per la conversione da permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Paese UE in lavoro subordinato, domestico o autonomo).

Riguardo al lavoratore stagionale, si precisa che il cittadino straniero che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato senza dover rispettare i click day.

Infatti, il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la conseguenza che possono essere richieste senza alcun limite numerico e in qualunque momento dell'anno.

La nota ministeriale rimanda per le istruzioni operative per la compilazione della domanda VB all'apposito manuale, dove viene previsto che all'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- Attestazione della regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi;
- Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);
- Permesso di Soggiorno in corso di validità del richiedente;
- Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;
- Autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999)
- Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);
- Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest'ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);
- Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art. 30 bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l'impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;
- Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;
- Documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.

Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all'accoglimento dell'istanza.

Si ricorda che lo stesso DL 145/2024 ha posto al di fuori delle quote anche l'accesso al lavoro in Italia dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. Come evidenziato sul portale governativo integrazionemigranti.gov.it, in questo caso, il datore di lavoro può chiedere direttamente il nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato dello straniero. Resta comunque ferma la possibilità del diretto interessato di presentare domanda per esercitare lavoro autonomo.

La Nota ricorda anche che la compilazione e l'invio delle domande per la conversione potranno essere effettuate tramite il Portale del Ministero dell'interno, accedendo con SPID o CIE dalla sezione "compila domande", cliccando su "nulla osta per motivi di lavoro", dalla finestra di dialogo "scegli una domanda" e poi scegliendo "Conversioni fuori quota e progetti speciali" e individuando il modello di interesse.

Bilancio 2025: l'esonero per le lavoratrici con figli si riduce

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (S.O. 43/2024), la Legge n. 207 del 30.12.2024 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

Tra le principali novità in materia di agevolazioni ai dipendenti, in attesa di un decreto attuativo e delle necessarie istruzioni operative INPS, si segnala la decontribuzione in favore delle lavoratrici madri (commi 219 -220).

Il comma 219, in particolare, reca disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri, riconoscendo un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono, quindi, individuati i requisiti di concessione dell'esonero.

In particolare, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Dalla formulazione dell'art. 1, c. 219, a differenza da quanto previsto dall'art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (norma che, espressamente si rivolge solo alle lavoratrici a tempo indeterminato) l'esonero in commento dovrebbe spettare anche alle dipendenti a tempo determinato (che, al momento, non sono esplicitamente escluse).

La Legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, che il beneficio in esame non si applichi, per gli anni 2025 e 2026, in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

All'uopo, si ricorda che la citata L. di Bilancio 2024, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ha previsto, in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche in questa fattispecie, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), un esonero totale (100%) della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome dal c. 220 (si veda dopo). Con riferimento a quest'ultimo requisito, sarebbe da chiarire se il limite di reddito imponibile INPS sia riferibile all'anno corrente e, di conseguenza, se debba essere determinato in via presuntiva oppure no.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, saranno disciplinate le modalità attuative e, soprattutto, **la misura dell'esonero contributivo**, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Con modifica apportata dalla Camera, è stato introdotto il c. 220, che parametrizza il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito previsto dall'art. 1, c. 3, della L. 233/1990 (fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito), valore che determina il *quantum* dei contributi dovuti.

L'agevolazione di cui al periodo precedente (c. 220 relativo alle lavoratrici autonome) è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

On line la Certificazione Unica 2025

L'Agenzia delle entrate, in data 15 gennaio 2025, ha pubblicato la Certificazione Unica "CU 2025", relativa all'anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT con le relative istruzioni. Nella medesima occasione ha pubblicato le specifiche tecniche di trasmissione telematica.

Termini

La CU ordinaria dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 cade di domenica) e, entro la medesima data, il modello sintetico dovrà essere consegnato al dipendente.

Da quest’anno, la trasmissione delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale potrà essere effettuata entro il 31 marzo.

Resta poi fermo che la trasmissione potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le novità di maggior interesse per i datori di lavoro

- Cambiano le modalità di compilazione per i frontalieri, con l’introduzione di nuovi campi. La novità interessa prevalentemente i frontalieri Svizzeri.
- Viene introdotto un nuovo punto dove riportare l’importo dell’imposta sostitutiva operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
- Sono previsti nuovi punti da compilare per le informazioni riferite all’indennità corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità (cd Bonus Natale). Le informazioni da inserire riguardano: i redditi di lavoro dipendente considerati ai fini del riconoscimento; l’indennità erogata, quella non erogata e quella recuperata entro le operazioni di conguaglio; i giorni detrazione utilizzati per il calcolo dell’importo.
- Per gli impatriati cambiano le modalità di compilazione, per consentire di identificare se viene applicata la disciplina previgente o quella introdotta per i rientri avvenuti dal 2024.
- Sono state aggiornate le istruzioni per recepire le novità che hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico (sia per quanto riguarda i dati fiscali che quelli previdenziali) e i fringe benefit (innalzamento dei limiti di esenzione e possibilità di farvi confluire i rimborsi delle utenze domestiche, dell’affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo della prima casa).
- Per quanto riguarda le mance detassate, le istruzioni sono state modificate rispetto al precedente modello, per rendere più chiare le modalità di compilazione.
- La sezione delle particolari tipologie contrattuali dovrà sempre essere compilata se vengono certificati redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Bozza Mod. 730: introdotti i nuovi quadri M e T

L'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 14 gennaio 2025, ha reso noto che è disponibile la bozza del Mod. 730/2025, il quale, in linea con le previsioni del decreto "Adempimenti" (Dlgs n. 1/2024), prevede due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Nel dettaglio le novità sono evidenziate nella bozza delle istruzioni per la compilazione del modello.

In particolare, si segnalano le seguenti:

- modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF (riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito);
- nuovo regime agevolativo per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP (per gli anni 2024 e 2025 i redditi non concorrono o concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo);
- locazioni brevi (i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione a tale regime. L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relative ad un'unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi);
- lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera (dal 2024 il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti in Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro);
- rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente (per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e gli assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro);
- lavoro sportivo dilettantistico e professionistico (viene ridefinito l'ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può più generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo);
- bonus tredicesima (per l'anno 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni à riconosciuta un'indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo);

- trattamento integrativo (per l'anno 2024 l'importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno);
- lavoratori rimpatriati (ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024).

Bilancio 2025: le misure di natura fiscale

I commi 2 e ss. Dell'art. 1 della Legge 207/2024 prevedono misure fiscali tra cui la modifica dell'art.11 del TUIR che rende strutturale gli scaglioni e le aliquote IRPEF già introdotte dal Dlgs 216/2023.

Più precisamente, l'imposta lorda IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 23% fino a 28.000 euro, 35% da oltre 28.000,00 a 50.0000 e 43% da oltre 50.000 euro.

Viene modificato anche l'art.13, c. 1, lett. A) del TUIR in materia di detrazioni per redditi di lavoro dipendente, aumentando l'importo da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro.

Il comma 3 rende strutturale il correttivo di 75 euro per la verifica della capienza d'imposta necessaria ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, modificando l'art. 1 del dl 3/2020.

Novità si registrano anche riguardo al c.d. cuneo fiscale. Più precisamente, il legislatore ha inteso abbandonare il cuneo contributivo in essere fino a dicembre 2024, consistente nell'esonero contributivo IVS fissato nelle seguenti misure: esonero del 6% se l'imponibile, calcolato su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692 euro al mese elevato al 7%, se l'imponibile, calcolato su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923 euro al mese.

Infatti, da gennaio 2025 il sostituto d'imposta deve riconoscere una nuova indennità esente fino a 20.000 euro e la nuova detrazione per i redditi da oltre 20.000 a 40.000 euro.

Nel dettaglio, si introduce un nuovo importo esente da riconoscere ai redditi più bassi. Più precisamente, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art.49 del tuir, con

esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 (che si riferisce alle pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati), che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito (quindi esenti sia da contributi che da Irpef), determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la seguente percentuale: 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro, 5,3% per i redditi oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro e 4,8% per i redditi superiori a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno la percentuale viene applicata sull'imponibile di ogni mese.

I commi 4-5 prevedono una nuova ulteriore detrazione per i redditi da 20.000 a 40.000 euro.

Nel dettaglio, ai titolari del reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, spetta un'ulteriore detrazione calcolata in base al reddito complessivo pari a 1.000 euro per i redditi da 20.000,01 a 32.000,00. Invece per i redditi da 32.000,01 a 40.000,00 l'ulteriore detrazione si ottiene con la seguente formula:

Euro 1.000 x [(40.000 – Reddito complessivo del lavoratore)] / 8.000.

L'ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro e spetta per 12 mesi.

I sostituti d'imposta: riconoscono in via automatica la nuova indennità esente e la nuova ulteriore detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e (solo eventuale) se in sede di conguaglio, l'una o l'altra si rivelino non spettanti, provvedono al recupero del relativo importo.

Se l'importo da recuperare è superiore a 60 euro, viene trattenuto in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Infine, i sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della nuova indennità esente mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per il riconoscimento della nuova indennità esente e ulteriore detrazione rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati. Inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Un altro intervento importante riguarda la riduzione delle detrazioni per i redditi più elevati.

In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per un coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono a carico.

Rimane applicabile la riduzione graduale per redditi che superano i 120.000 euro fino ad azzerarsi per redditi che raggiungono i 240.000 euro.

Non trova invece più applicazione la norma transitoria che prevedeva una franchigia di 260 euro per redditi superiori a 50.000 euro.

Infine, viene modificata la detrazione per i figli. In sostanza viene modificato l'articolo 12 TUIR, in materia di detrazioni per carichi di famiglia: la detrazione pari a 950 euro, prevista per figli a carico di età superiore a 21 anni, viene concessa fino al compimento dei 30 anni, mentre spetta anche successivamente in caso di disabilità accertata.

Tale previsione vale anche per i figli conviventi del coniuge deceduto.

Inoltre, la detrazione art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, pari a 750 euro, prevista per gli altri familiari conviventi, viene riconosciuta ai soli ascendenti conviventi (familiari in linea retta: genitori, nonni, bisnonni), mentre rimangono escluse le ulteriori categorie di soggetti elencati nell'articolo 433 c.c. a cui fa rinvio la norma vigente fino al 31/12/2024 ossia generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice.

Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

